



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 14/06/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2011, n. 1166

Comune di Castrì di Lecce (LE) - Piano di Lottizzazione convenzionata - comparto 9. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: De Pascalis Maria Luisa e altri

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

### PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

### CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Dal Comune di CASTRI' DI LECCE (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;

- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Castrì di Lecce (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo al progetto per l'attuazione del Piano di Lottizzazione convenzionata in zona C4 di nuova espansione residenziale di iniziativa privata denominato "Comparto 9".

Con nota comunale n. 1517 del 28.03.2011 acquisita al prot. regionale n. 2944 del 29.03.2011 della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, il Comune di Castrì di Lecce (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- All. A Relazione - Relazione finanziaria - Relazione paesaggistica
- All. B Norme Tecniche di Attuazione
- All. C Schema di convenzione
- Tav. 1 Stralcio P.R.G. -Stralcio planimetria catastale

- Tav. 2 Rilievo celerimetrico aree edificate a margine PdL
- Tav. 3 Planimetria di progetto
- Tav. 4 Planovolumetria
- Tav. 5 Tipi edilizi
- Tav. 6a Rete stradale - sezioni stradali
- Tav. 6b Rete fognante acque bianche e acque nere - Rete idrica
- Tav. 6c Rete elettrica e pubblica illuminazione -Tav. 6d Rete telefonica
- Tav. 7 Particolare costruttivo

Con nota protocollo regionale n. 3306 del 08.04.2011 la P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce del Servizio Urbanistica, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, chiedeva chiarimenti e integrazioni come di seguito testualmente riportato:

“Si fa riferimento alla nota prot. n. 1517 del 28.03.2011, acquisita al protocollo regionale n. 2944 del 29.03.2011, con la quale il Comune di Castrì ha trasmesso, unitamente ai relativi elaborati grafici, la richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica in merito al progetto in oggetto.

Dall'esame della documentazione pervenuta si rileva preliminarmente che la tipologia d'intervento proposta attiene alla procedura prevista dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., trattandosi di Piano di Lottizzazione.

Conseguentemente occorre che, nel riformulare la richiesta finalizzandola al rilascio di parere paesaggistico, sia trasmessa la delibera di Consiglio Comunale di adozione del medesimo Piano e la certificazione attestante gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio comunale e copia delle eventuali osservazioni e/o opposizioni. Occorre inoltre valutare ed esplicitare se le modifiche previste all'interno del Piano di lottizzazione comportino variante al P.R.G., nel qual caso occorre seguire le conseguenti procedure.”

Con nota comunale protocollo n. 3828 del 02.05.2010 il Comune di Castrì di Lecce trasmetteva i seguenti ulteriori atti integrativi:

- D.C.C. n. 7 del 29.01.2011 di adozione del PdL
- certificazione attestante gli estremi di pubblicazione della deliberazione comunale
- copia osservazione pervenuta

(Descrizione dell'intervento proposto)

INTERVENTO: Comune di Castrì di Lecce. Piano di Lottizzazione convenzionato zona C4, comparto 9  
D.C.C. n. 7 del 29.01.2011

SOGGETTO PROPONENTE: De Pascalis Maria Luisa e altri

Il comparto d'intervento è limitrofo al centro storico, delimitato a est dalla strada provinciale Lecce-Maglie, mentre ad ovest è contermina ad un tessuto edilizio frammentato dove si alternano spazi di proprietà pubblica attrezzati a verde e spazi di proprietà privata. L'area del comparto si estende per una superficie di 51.029,67 mq e prevede destinazioni residenziale e attività terziarie e direzionali. Il Piano localizza nella zona più ad est la maggior parte della volumetria residenziale distribuendola in più lotti di dimensioni inferiori a 500 mq configurando un insediamento residenziale con abitazioni unifamiliari isolate o accoppiate che si sviluppano su due piani fuori terra. Inoltre si prevede l'integrazione degli spazi pubblici aggregandoli in un'unica ampia area centrale sulla quale si affacciano i due edifici commerciali e direzionali che fungono da cerniera tra il nuovo intervento e il tessuto edificato esistente.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

L'area d'intervento ricade in parte in un Ambito territoriale esteso di tipo “C - valore distinguibile” (art.

2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

- Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto che, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dagli atti scritto-grafici trasmessi, emerge che nelle aree d'intervento insistono alcuni muretti a secco e alberi di ulivo che rappresentano beni tutelati dal P.U.T.T./P. direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato ad est del centro abitato di Castrì, a ridosso dello stesso in un contesto periurbano caratterizzato da assenza di edificazione e superfici incolte, ma non connotato, sostanzialmente, da un elevato grado di naturalità, attesa l'esistenza di alcuni elementi di ruralità residua nonché dello stesso centro abitato.

L'intervento, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", non interessando alcun A.T.D. e/o elementi strutturanti il territorio, non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Ciò premesso, si ritiene che tali interventi, ricadenti in un A.T.E. di tipo "C", comportano una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, pur interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano modificazioni della morfologia dei luoghi comunque finalizzate ad una riammagliatura dell'edificato circostante. Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano essenzialmente conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso di tipo "C" in cui le opere ricadono. Con riferimento alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta sostanzialmente idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi e non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento entro cui ricade.

(Conclusioni e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi previsti, ricadenti in un A.T.E. classificato "C", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco in quanto "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione in adiacenza all'intervento. Nel caso sia strettamente necessaria la ricostituzione degli stessi si prescrive l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- 2) riguardo alla presenza di alberi di ulivo presenti nell'area interessata dall'intervento, fermo restando che comunque l'art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare piante isolate o a gruppi che rappresentano elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, si ricorda che l'abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951, mentre per quelli a carattere monumentale valgono le

- disposizioni della L.R. n. 14/07; qualora sia necessario procedere all'espianto, si prescrive il loro reimpianto nelle aree destinate a verde pubblico previste all'interno del comparto;
- 3) le eventuali nuove recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da muretti a secco prescrivendo, per questi, l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
  - 4) le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
  - 5) ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
  - 6) la eliminazione di fontane/giochi d'acqua in quanto opere ad alto consumo di risorse naturali;
  - 7) per quanto attiene ai tipi edilizi B e C, lotti 23 e 24, si prescrive che, in fase di autorizzazione paesaggistica si verifichi l'utilizzo di tipologie semplici evitando cupolini, forme circolari, spigoli acuti o materiali non riconducibili alla tradizione storica locale, anche ai fini della efficienza energetica degli edifici e della funzionalità degli spazi;
  - 8) nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di tipologie costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali;
  - 9) la vegetazione di nuovo impianto sia realizzata con essenze arboree e/o arbustive autoctone, privilegiando quelle ad alto fusto, di varietà autoctona, soprattutto lungo il confine nord-est dei lotti, al fine di garantire un'adeguata integrazione dell'intervento con il prospiciente territorio inedificato;
  - 10) sia garantita la salvaguardia e il recupero ai fini della fruibilità pubblica, dell'esistente frantoio ipogeo, che pur non segnalato e/o vincolato dal P.U.T.T./P., rappresenta una componente storico-culturale significativa del territorio;
  - 11) siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
  - 12) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
  - 13) l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
  - 14) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
  - 15) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione definitiva del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e, pertanto, il Comune di Castrì di Lecce dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e/o secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Castrì di Lecce del parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE al Comune di Castrì di Lecce (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e/o secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI TRASMETTERE al Comune di Castrì di Lecce (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott.Nichi Vendola

---